



Tribunale Ordinario di Pordenone

DECRETO

EX ART 283 CO 7 CCII

Il giudice designato, dott. Elisa Tesco

letto il ricorso per esdebitazione ex art. 283 CCII depositato da [REDACTED]
[REDACTED] in data 16/02/2026;

esaminata la documentazione allegata e, in particolare, la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi Avv. Sabrina Breda

visto l'art. 283 CCII;

premesso che la debitrice ricorrente non risulta aver già beneficiato di una esdebitazione ai sensi dell'art. 283 CCII; la stessa può, inoltre, essere considerato soggetto sovraindebitato cui è applicabile la predetta norma, posto che la ricorrente, attualmente lavoratrice dipendente a tempo indeterminato, non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che, affinché il debitore persona fisica possa ottenere il provvedimento esdebitativo, debbono ricorrere i seguenti presupposti:

- a) Impossibilità di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura;
- b) Meritevolezza del debitore, determinata dalla assenza di atti in frode e dalla mancanza di dolo o colpa grave nella determinazione della situazione di sovraindebitamento;

rilevato che la condizione di incapacienza viene valutata tenendo conto dei redditi annui, delle spese per produrli e di quanto è necessario al debitore per il mantenimento suo e della famiglia (l'importo non è determinato discrezionalmente dal giudice, ma direttamente dall'art 283 co 2 CCII sulla base dell'importo dell'assegno sociale e dei componenti del nucleo familiare);

considerato, per quanto concerne il presupposto *sub a)*, che sussiste la situazione di incapacienza, in quanto la posizione debitoria della ricorrente ammonta ad € 66.126,00, di cui circa € 23.000,00 verso Agenzia delle Entrate - Riscossione; circa € 40.000 verso istituti di credito/intermediari finanziari, e circa € 2.000 verso enti previdenziali/pubblici; per contro la capacità reddituale della ricorrente è di circa € 1.800/mese per 13 mensilità; la debitrice non risulta proprietaria di beni immobili né di beni mobili registrati; convive con la figlia minore di 11 anni; con il marito, da cui è separata, sussiste una situazione di conflittualità e mancato adempimento di questo nei propri obblighi di concorrere nel mantenimento della figlia; le spese necessarie per il mantenimento proprio e della figlia, da ritenersi

congrue, erodono integralmente il reddito della ricorrente, sì che non residua alcuna utilità che possa offerta ai creditori;

ritenuto che sussista altresì il presupposto sub b);

considerato, infatti, che la giurisprudenza di merito ha avuto modo di sviluppare il concetto di meritevolezza nell'ambito del sovraindebitamento facendo applicazione dell'art. 12-bis della Legge 3/2012 che, nella sua precedente formulazione, prescriveva che il giudice potesse omologare il piano del consumatore soltanto *«quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero ha consapevolmente determinato il sovraindebitamento, anche mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali»*;

valutato, in buona sostanza, che lo scrutinio sulla meritevolezza del debitore impone al Tribunale di verificare se il debitore abbia assunto colposamente o dolosamente obbligazioni di natura pecuniaria essendo consapevole, oppure avendo la ragionevole previsione, secondo un parametro di diligenza media, dell'impossibilità di adempierle¹;

ritenuto che la ricorrente sia meritevole, in quanto la condizione di sovraindebitamento origina da cali di fatturato e ridotta redditività, oltre che da cause personali quali l'assistenza prestata ad uno stretto familiare malato e la sopravvenuta crisi coniugale particolarmente conflittuale; ciò ha determinato l'accumulo di posizioni debitorie, principalmente con il fisco e l'istituto di credito finanziatore;

ritenuto, in buona sostanza, che la stragrande maggioranza dei debiti tuttora a carico della ricorrente furono contratti per avviare l'attività di impresa (negozio di focacceria/panificazione) che non ha avuto positivo successo, trovandosi velocemente in crisi finanziaria, e certo non allo scopo di sostenere un tenore di vita alto, in spregio all'esposizione debitoria che andava accumulandosi;

considerato che, con riferimento all'assenza di atti di frode, ai fini della normativa in esame, e in coerenza con l'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità nel contesto della crisi d'impresa², il concetto di "frode" debba intendersi in chiave squisitamente oggettiva, ovverosia come idoneità concreta dell'atto a ledere l'interesse dei creditori³, indipendentemente dall'accertamento di vero e proprio intento fraudolento in capo al debitore; a tal fine, possono assumere rilievo anche i fatti taciuti nella loro materialità ovvero esposti in maniera non adeguata e compiuta, aventi valenza anche solo potenzialmente decettiva nei confronti dei creditori, e tali da rendere difficoltosa la ricostruzione delle vicende patrimoniali del debitore;

ritenuto che nel caso di specie, per quanto si evince dalla documentazione e dalla disamina contenuta nella relazione dell'OCC, non è dato rinvenire alcun atto in frode;

ritenuto superfluo disporre la comparizione personale della ricorrente e dell'OCC, risultando la

¹ Integrando "colpa grave" il comportamento di colui che abbia assunto debiti in maniera del tutto sproporzionata rispetto alle entrate disponibili, essendo l'assunzione di obbligazioni senza alcuna valutazione di sostenibilità delle stesse-anche in prospettiva futura-segno manifesto dell'assenza di diligenza da parte del contraente, e ciò indipendentemente dall'eventuale erroneità-colpevole o meno-della valutazione compiuta dal finanziatore al momento della concessione del credito. *CFR Trib. Catania, Sez. VI Civile, 5 marzo 2021*

² cfr., tra le altre, *Cass. 25458/2019*

³ Rileva, quindi, l'oggettiva idoneità dell'atto a compromettere la garanzia patrimoniale generica che costituisce principio generale nell'interesse dei creditori ex art. 2470 c.c., richiamando quindi il concetto di *eventus damni* tipico dell'azione revocatoria.

documentazione offerta esaustiva ai fini del decidere;

P.Q.M.

- **Dichiara** inesigibili nei confronti di [REDACTED] i debiti concorsuali anteriori alla data di deposito del ricorso avvenuto il 16/02/2026;
- **dispone** che entro il 30/10 di ciascuno dei prossimi 3 anni, a pena di decadenza, la ricorrente depositi in cancelleria una dichiarazione documentata in ordine alla propria situazione reddituale, patrimoniale ed occupazionale, che dovrà essere accompagnata da una relazione dettagliata del gestore della crisi, con riserva di disporre la comparizione per acquisire ulteriori informazioni o dettare i provvedimenti conseguenti all'eventuale sopravvenienza di utilità che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori anteriori, ricordando l'obbligo della ricorrente di provvedere al pagamento dei predetti in caso di sopravvenienza di tali utilità entro 3 anni dal presente provvedimento;
- **Dispone** che il presente decreto sia comunicato a cura dell'OCC al debitore ed a tutti creditori a mezzo PEC o, in caso di impossibilità, a mezzo Raccomandata A.R., ricordando che gli stessi possono proporre reclamo ex art. 124 CCII, nel termine di trenta giorni con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale.

Si comunichi all'OCC.

Pordenone, 22/03/2026

Il Giudice

dott. Elisa Tesco